

***Convenzione  
per lo sviluppo degli strumenti di tutela  
della proprietà industriale e per la diffusione  
della cultura brevettuale***

h.

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA**  
**PROPRIETA' INDUSTRIALE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA**  
**BREVETTUALE**

**fra**

- **L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana** in seguito denominata "Unioncamere Toscana", avente sede legale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 24, rappresentata dal Segretario Generale Dr Enrico Ciabatti
- **I consulenti in proprietà industriale, iscritti all'ordine dei consulenti ai sensi del D.Lgs n. 30 del 10/2/2005, e/o gli studi di consulenza con mandatari iscritti all'ordine sopra richiamato (d'ora in avanti "Consulenti in proprietà industriale"), aventi sede, anche solo operativa, nella regione Toscana, firmatari del presente documento**

**Premesso che**

- Unioncamere Toscana rappresenta il sistema delle Camere di Commercio della Toscana, ai sensi dell'art. 6 della legge 29/12/1993 n. 580
- Le Camere di Commercio, alla luce del D.Lgs n. 112 del 31/3/1998 (art.20 c. 1) ed in conformità a quanto previsto dal C.P.I. (Codice della proprietà industriale – D. Lgs n. 30 del 10/2/2005 coordinato ed aggiornato con successive modifiche ed integrazioni di cui al D.lgs. 131 del 13/8/2010 e L. n. 97 del 6/8/2013), esercitano per conto dell'Ufficio Italiano dei Brevetti e dei Marchi le competenze relative al deposito delle invenzioni, modelli di utilità, disegni-modelli e marchi di impresa;
- Ai sensi dell'art 2 della L. 580/93 le Camere di Commercio svolgono funzione di supporto e di promozione degli interessi delle imprese e che le stesse quindi possono assumere un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della tutela della proprietà industriale
- Ai sensi dell'art. 3 "Compiti e Funzioni" punto d) dello statuto di Unioncamere Toscana, la stessa Unioncamere può sviluppare e coordinare le attività di competenza camerale, di cui all'articolo 2 della Legge 580/93, che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale;
- l'innovazione e la sua valorizzazione attraverso gli strumenti di tutela della proprietà industriale (brevetti per invenzione, modelli d'utilità, modelli e disegni, marchi, know how e quant'altro) assumono una valenza strategica per il sistema economico toscano, in particolare nell'ottica dello sviluppo e dello sfruttamento industriale e commerciale delle nuove tecnologie;
- a livello locale la cultura brevettuale risulta ancora scarsamente diffusa;

- si rende necessario, pertanto, avviare un insieme organico di azioni finalizzate al superamento dei limiti culturali sopra richiamati che consenta alle imprese ed ai singoli cittadini (imprese e cittadini di seguito soggetti) di acquisire una più adeguata conoscenza circa l'utilità degli strumenti di tutela della proprietà industriale;
- i Consulenti in proprietà industriale firmatari del presente documento condividono l'utilità di un intervento congiunto nel campo della proprietà industriale con il Sistema camerale al fine di supportare e favorire la crescita e la competitività sul mercato interno ed internazionale delle imprese toscane;
- Unioncamere Toscana, con la collaborazione delle Camere di Commercio di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, intende realizzare quanto sopra descritto e pertanto siglerà per conto delle Camere qui richiamate la presente convenzione;

### **Tutto ciò premesso**

le parti contraenti convengono su quanto segue:

#### *Articolo 1 - Generalità*

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale di questa Convenzione

#### *Articolo 2 - Obiettivi e strumenti*

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a realizzare con un approccio integrato, azioni finalizzate a sensibilizzare il territorio toscano, sugli strumenti di tutela della proprietà industriale attraverso:

- la messa a disposizione di servizi/strumenti informativi e di orientamento gratuiti;
- la divulgazione e la promozione dei servizi di prima informazione, orientamento in materia di proprietà industriale individuati in convenzione;
- la possibilità di beneficiare degli eventuali contributi erogati dalla Camera di Commercio sulla base di disciplinari all'uopo predisposti.

#### *Articolo 3 - Unioncamere Toscana*

La presente convenzione, attraverso Unioncamere Toscana, coinvolge le Camere di Commercio richiamate nella premessa, le quali si impegnano a:

- 1) realizzare iniziative sulla base delle opportunità offerte dalla convenzione, in particolare predisponendo strumenti di divulgazione e di orientamento sulla tutela della proprietà industriale tenendo conto anche delle indicazioni del gruppo tecnico di lavoro di cui all'art.5;
- 2) mettere a disposizione dei Consulenti in proprietà industriale, firmatari della presente convenzione, i propri locali e le attrezzature per le attività di informazione e

orientamento personalizzate, organizzando, d'accordo con i Consulenti gli appuntamenti con i soggetti interessate;

- 3) dare la disponibilità alla partecipazione dei propri funzionari agli incontri tra consulenti ed utenti in quanto momento di formazione per il personale camerale;
- 4) predisporre e far siglare a soggetti quali collaboratori, stagisti, borsisti e universitari chiamati a partecipare al servizio un accordo di riservatezza – non disclosure agreement;
- 5) collaborare con i Consulenti nell'individuazione dei quesiti più comuni da trasformare in FAQ e divulgare tramite i canali ritenuti più idonei (sito camerale, sito [www.ideasi.it](http://www.ideasi.it), ecc);
- 6) organizzare e realizzare, in collaborazione con i consulenti firmatari della presente convenzione, iniziative volte a favorire la diffusione della cultura brevettuale, coordinandosi con il gruppo tecnico di cui all'art.5;
- 7) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, quegli attori territoriali, quali Associazioni di Categoria, al fine di cooperare per la messa a punto di iniziative dirette alla diffusione della cultura brevettuale e alla sensibilizzazione delle imprese verso l'utilizzo degli strumenti di tutela della proprietà industriale;
- 8) prendere parte al gruppo tecnico di cui all'art.5

La Camera di Commercio di Firenze si impegna, attraverso Unioncamere Toscana, a realizzare i punti sopra elencati compatibilmente con la convenzione che la stessa ha in essere per lo sviluppo degli strumenti di tutela della proprietà industriale e per la diffusione della cultura brevettuale nella provincia di Firenze.

#### *Articolo 4 – Consulenti in materia di proprietà industriale*

I Consulenti in proprietà industriale che aderiscono all'iniziativa sottoscrivendo il presente documento, si impegnano:

- 1) a fornire a titolo gratuito, a favore dei soggetti interessati della Toscana, un servizio propedeutico di informazione e di orientamento in materia di proprietà industriale nel corso di appuntamenti definiti d'accordo con le Camere coinvolte nell'iniziativa. Durante tale servizio i consulenti devono attenersi ai principi di imparzialità e indipendenza, operando professionalmente a titolo personale. Il consulente potrà fornire la prestazione presso una o più delle Camere aderenti all'iniziativa;
- 2) a collaborare gratuitamente, secondo le proprie disponibilità, nella realizzazione di almeno un'iniziativa informativa/formativa (esempio: elaborazione delle FAQ, articoli, interviste, seminari, ecc.), individuata nel programma operativo annuale, definito dal

gruppo tecnico, e/o trasmessa alla sua segreteria dalle Camere e/o dai Consulenti aderenti alla presente convenzione;

- 3) a far partecipare, ove possibile, i soggetti di cui all'art.3, p.to 3 e 4, agli incontri di primo orientamento in materia di marchi e brevetti;
- 4) a partecipare al gruppo tecnico di lavoro di cui all'art 5,

#### *Articolo 5 - Gruppo tecnico di lavoro*

Sarà costituito da Unioncamere Toscana un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante per ciascun soggetto aderente e per ciascuna Camere di Commercio partecipante. Il gruppo si riunirà almeno due volte l'anno per definire e condividere con i presenti:

- il programma di attività/iniziative da realizzare;
- monitorare le attività previste nella presente convenzione.

Le attività di coordinamento e di segreteria del gruppo di lavoro saranno gestite direttamente da Unioncamere Toscana.

#### *Articolo 6 – Durata e modifiche alla convenzione*

La presente convenzione ha validità di due anni, con possibilità di rinnovo, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza le parti, effettuata una valutazione comune dei risultati, decideranno l'eventuale rinnovo della convenzione.

Alla stessa potranno aderire in qualsiasi momento altri Consulenti in proprietà industriale e le altre Camere di Commercio della Toscana, non menzionate nel presente documento, interessate a dare il loro qualificato contributo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2. sottoscrivendo un impegno all'accettazione ed all'osservanza delle disposizioni regolamentate in convenzione.

Eventuali ulteriori modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate in accordo tra le parti.

#### *Articolo 7 - Registrazione in caso d'uso*

Il presente atto è soggetto all'art. 6 del D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di Registro solo in caso d'uso.

#### *Articolo 8 - Privacy*

Le parti si impegnano ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti, inerenti gli utenti dei servizi, di cui possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della presente convenzione. Si impegnano inoltre a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

I consulenti infine acconsentono all'uso dei propri dati personali al fine della pubblicizzazione della presente convenzione e dei servizio ed attività ad essa correlati.

#### *Articolo 9 - Risoluzione delle controversie*

Le parti si impegnano a risolvere e superare eventuali controversie concernenti la presente convenzione, o connesse alla stessa, o problemi operativi che dovessero insorgere nel corso delle attività in via amichevole e con spirito di collaborazione, al fine di conseguire i migliori risultati possibili. Qualora non siano in grado di raggiungere l'accordo, le stesse si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

#### Articolo 9 – codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana", approvato con Delibera di Giunta 3/3/2015 n. 22, i soggetti aderenti alla presente convenzione e per loro tramite i loro dipendenti e/o soggetti che, in concreto, svolgeranno l'attività prevista dal presente documento si impegnano, pena l'esclusione dalla convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

A tal fine si rende noto che il DPR n. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana sono reperibili sul nostro sito al seguente indirizzo <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=285>

Li,

**PER UNIONCAMERE TOSCANA**

Il Segretario Generale

**PER I CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

(l'adesione può essere data anche con l'apposito modulo)